



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA  
SEZIONE III - LAVORO**

Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato,  
mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429  
c.p.c., la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile di primo grado iscritta al numero 10438 del Ruolo Generale degli  
Affari Contenziosi dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza del giorno 15.3.2023  
e vertente

TRA

**TERZI GIUSEPPINA, PASSAVANTI LUCA, PASSAVANTI MARCO,  
PASSAVANTI MAURO, n.q. di eredi di Passavanti Salvatore**, elettivamente  
domiciliati in Roma, via Crescenzo n. 2 presso lo studio dell'avv. Ezio Bonanni, dal  
quale sono rappresentati e difesi unitamente e disgiuntamente agli avv.ti Marcello  
Mascolo e Consuelo Mascolo per procura in atti

**RICORRENTE**

E

**RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. in persona del legale rapp. pro  
tempore**, elettivamente domiciliato in Roma via Po 25/B presso lo studio dell'avv.  
Roberto Pessi che la rappresenta e difende come da procura in atti che

**RESISTENTE**

**OGGETTO:** richiesta di risarcimento danni *iure proprio* e *iure hereditario* per  
vittima esposizione amianto.

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso depositato il 20.4.2021 i sigg.ri Terzi Giuseppina e Passavanti Luca,  
Marco e Mauro, nella qualità rispettivamente di vedova e di figli del sig. Passavanti



Salvatore premettendo che quest'ultimo era stato alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato s.p.a. dal 11.12.1963 fino al pensionamento avvenuto il 30.12.1993, con mansioni di *cantoniere operaio d'armamento* fino al 31.8.1969 di *operaio specializzato d'armamento* fino al 30.9.1978, di *tecnico* fino al 28.3.1986, di *capotecnico superiore* fino al 30.11.1991 e di capotecnico sovrintendente fino al 30.12.1993, dapprima presso il Tronco Lavoro di Domodossola, poi di Casalbuono, di Polla e infine di Baragiano, esponevano che nell'espletamento delle mansioni lavorative era stato costantemente esposto all'inalazione di polveri di amianto e di altri cancerogeni residuati da combustioni e fumi di saldatura (quali xilolo, tolvène, xilene, benzene, IPA, benzidina, olio creosoto, ecc.); che in tutte le mansioni ricoperte (cantoniere, operaio dell'armamento, operaio specializzato, tecnico, capo tecnico, capo tecnico superiore e capo tecnico sovrintendente) era venuto a contatto con sostanze morbigene e in particolare nel primo periodo si era occupato per 40 ore settimanali, in assenza di dispositivi di protezione individuale, del rifacimento dei tratti di linea ferroviaria, della manutenzione, sostituzione di deviatori, scambi, maneggiando le resistenze delle scaldiglie e dei deviatori contenenti amianto, del carico e scarico del pietrisco per la massicciata pure contaminato dalla sostanza nociva, nonché della movimentazione delle traversine avvolte dall'olio creosoto che venivano bruciate su indicazione dell'azienda; che era in particolare era stato esposto all'inalazione di fibre di amianto nella misura di 800 ff/l ovvero in subordine, al netto dell'esposizione by-stander, di 602 ff/l, come accertato dal consulente di parte ing. Flavio Domenichini per un periodo di circa 30 anni (dal 1963 al 1993); che in data 17.8.2017 gli veniva diagnosticato un adenocarcinoma polmonare e che in data 30.12.2017 decedeva in conseguenza di tale patologia; che l'Inail aveva riconosciuto l'eziologia professionale della patologia, costituendo in favore della vedova la rendita ai superstiti o data 14.12.2018.

Chiedevano l'accertamento della responsabilità della convenuta, quale successore *ex lege* dell'Ente Ferrovie dello Stato, per la malattia professionale che aveva causato o concausato la morte del sig. Passavanti, a titolo civile - contrattuale ovvero extracontrattuale - nonché *incidenter tantum* a titolo penale e la sua condanna al risarcimento dei danni subiti, così sintetizzabili:

- danno subito dal sig. Passavanti Salvatore di cui sono titolari, *iure hereditario*, gli eredi *pro quota* per complessivi euro € **1.500.000,00** così costituiti:
  - o danno non patrimoniale biologico terminale, psichico, morale, da lesione alla personalità e dignità pari ad € 1.131.145,50 (tabelle di Milano);
  - o danno patrimoniale da perdita del trattamento pensionistico mensile pari ad € 195.959,40 cui si perviene moltiplicando il trattamento annuo di € 32.659,90 (€ 2.322,85 mensili per 14 mensilità) per 6, numero di anni che si presume che il defunto avrebbe vissuto in assenza della malattia;
  - o ulteriore danno patrimoniale per danno emergente e lucro cessante da liquidarsi equitativamente;
- danno *iure proprio* degli eredi:
  - o quantificati in complessivi € **800.000,00** per Terzi Giuseppina, di cui:



- per danno patrimoniale € 300.000,00 di cui: € 200.000,00 per perdita del trattamento pensionistico del coniuge defunto, importo che deriverebbe dalla moltiplicazione di € 1.393,71 (pari alla da perdita del 60% della pensione del Passavanti di € 2.322,85) per 140 ratei (avendo il *de cuius* una prospettiva di vita di altri 10 anni), oltre all'ulteriore danno patrimoniale per lucro cessante e danno emergente;
- per danno da perdita di familiare complessivi euro € 500.000,00 (€ 248.940,00 tabelle di Milano + personalizzazione; ovvero € 274.587,60 Tabelle di Roma + personalizzazione);
- quantificati in complessivi € **700.000,00** per Passavanti Luca, di cui:
  - per danno patrimoniale € 200.000,00 a cui si perverrebbe moltiplicando l'importo di € 10.000,00 elargito annualmente dal padre al figlio con piccole donazioni per l'aspettativa di vita che sarebbe stato ragionevole ipotizzare pari a 6/10 anni;
  - per danno non patrimoniale da perdita del rapporto familiare, complessivi € 500.000,00 pari a € 248.940,00 + personalizzazione (Tabelle di Milano) o ad € 264.780,90 + personalizzazione (Tabelle di Roma);
- quantificati in complessivi € **700.000,00** per Passavanti Marco, di cui:
  - per danno patrimoniale € 200.000,00 cui si perverrebbe moltiplicando l'importo di € 200 elargito mensilmente dal *de cuius* al figlio moltiplicato per l'aspettativa di vita che sarebbe stato ragionevole ipotizzare pari a 6/10 anni;
  - per danno non patrimoniale da perdita del familiare, complessivi € 500.000,00 pari a € 248.940,00 + personalizzazione (Tabelle di Milano) o ad € 264.780,90 + personalizzazione (Tabelle di Roma);
- quantificati in complessivi € **700.000,00** per Passavanti Mauro, di cui:
  - per danno patrimoniale € 200.000,00 cui si perverrebbe moltiplicando l'importo di € 10.000,00 elargito annualmente dal padre al figlio con piccole donazioni moltiplicato per l'aspettativa di vita che sarebbe stato ragionevole ipotizzare pari a 6/10 anni;
  - per danno non patrimoniale da perdita del familiare, complessivi € 500.000,00 pari a € 248.940,00 + personalizzazione (Tabelle di Milano) o ad € 264.780,90 + personalizzazione (Tabelle di Roma).

Si costituiva in giudizio la resistente eccependo in via preliminare che le domande relative al risarcimento del danno *iure proprio* dovessero essere proposte dinanzi al Tribunale civile con il rito ordinario; eccepiva, altresì, preliminarmente la nullità del ricorso per genericità ed indeterminatezza della *causa petendi*.



Nel merito deduceva l'assenza di responsabilità extracontrattuale e contrattuale della società in ordine alla patologia contratta dal *de cuius*, rilevando l'assenza del proprio inadempimento, avendo la società provveduto a fornire ai dipendenti i DPI, avendo attuato la sorveglianza sanitaria e comunque rimarcando che il Passavanti aveva nel primo periodo (dall'11.2.63 al 7.4.66) e nel secondo periodo (dall'8.4.66 al 30.12.70) svolto attività manutentive di revisione di binari e deviatori all'aria aperta, senza alcun contatto con l'amianto che, sebbene presente sui rotabili era tuttavia segregato e confinato, senza accedere ai locali di tipo A, venendo munito di aspiratori portatili; che nel terzo periodo (dal 1.1.71 al 29.12.80) aveva svolto le attività tipiche del "personale di stazione", comprendenti attività di ufficio, con una esposizione all'amianto sostanzialmente solo ambientale essendo la manipolazione di m.c.a. solo occasionale; che negli ultimi periodi (dal 30.12.80 al pensionamento), il lavoratore aveva svolto mansioni di controllo, di organizzazione, di coordinamento e di programmazione senza essere esposto a sostanze nocive; che in ogni caso difettava la prova del nesso causale tra le lavorazioni e la patologia contratta data anche l'abitudine tabagica del *de cuius*; che in ogni caso seppure fosse ritenuta sussistenza una responsabilità della società il danno risarcibile sarebbe stato solo quello differenziale; che vi era comunque un difetto di prova dei danni *iure hereditatis* e *iure proprio* asseritamente subiti dai ricorrenti, per mancanza di allegazione dei fatti costitutivi, assenza di puntuale capitolazione delle richieste istruttorie, duplicazione di voci; che in particolare quanto al danno *iure hereditatis* era erronea la quantificazione del danno biologico del *de cuius* non risarcibile con il parametro dell'invalidità permanente, l'applicazione delle tabelle milanesi anziché di quelle romane, come pure era erronea la quantificazione del danno patrimoniale, dovendosi detrarre la pensione di reversibilità e considerare come durata della vita media nel 2017 quella di 80,8 anni; che quanto al danno *iure proprio* patrimoniale della vedova doveva procedersi alla decurtazione della rendita Inail in omaggio al principio di *compensatio lucri cum damno*; che quanto al danno patrimoniale del figli non vi era alcuna prova nell'*an* del danno, sicchè non poteva neppure procedersi alla sua quantificazione equitativa; che infine quanto al danno non patrimoniale non vi era allegazione di circostanze specifiche atte a ritenere sussistente un danno esistenziale di eccezionale natura subito dagli eredi.

Ritenuta la non opportunità di separare le domande e disporre il mutamento di rito, la causa era istruita la causa a mezzo di prova testimoniale e di c.t.u. medico legale, essa era decisa all'udienza del 15.3.2023 con la pubblica lettura della sentenza.

-o0o-

1. Deve preliminarmente osservarsi che la trattazione della controversia, da parte del giudice adito con un rito diverso da quello previsto dalla legge non determina inammissibilità della domanda o la nullità del procedimento e della sentenza successivamente emessa, se la parte non deduca e dimostri che dall'erronea adozione del rito sia derivata una lesione del diritto di difesa, del contraddittorio o un diverso regime probatorio (cfr. tra le tante *Cass. 30 novembre 2018 n. 31077*;



*Cass. 26 settembre 2018 n. 23038*). Nella specie parte resistente non ha dedotto né comunque provato che lo svolgimento del processo secondo le norme del rito del lavoro abbia cagionato alcuna lesione del suo diritto di difesa.

**2.** Sempre in via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di nullità del ricorso. Sebbene infatti il pregio della sua sintesi sopravanzi di gran lunga quello della sua puntualità espositiva, deve ritenersi che sia possibile comprendere quale siano il *petitum* e la *causa petendi*, sia pure attraverso la fatica di una lettura fatta di continue ripetizioni, di digressioni inutili e sovrabbondanti e di numerose imprecisioni (una tra tutte quella della durata stessa del rapporto lavorativo del *de cuius* che parte ricorrente fa decorrere dall'11.12.63 anziché dall'11.2.63).

**3.** Ancora in via preliminare occorre disattendere anche l'eccezione di inammissibilità della domanda relativa al risarcimento del danno biologico *iure hereditatis*.

Deduce a tal riguardo la società che “*avendo l'INAIL riconosciuto la natura professionale della malattia del sig. Passavanti, provvedendo ad erogare di conseguenza il relativo indennizzo dal momento della presentazione della domanda, solo per eccesso di scrupolo difensivo, occorre qui di seguito, precisare i limiti di ammissibilità di tale capo di domanda*” e che di conseguenza “*quanto è stato corrisposto dall'INAIL comprende il danno biologico dallo stesso subito che, quindi, non può essere oggetto di un duplice risarcimento*”, mentre ciò che potrebbe essere risarcito agli odierni ricorrenti *iure hereditatis* è esclusivamente il danno biologico differenziale ai sensi dell'art. 10, D.P.R. n. 1124 del 1965.

La premessa da cui muove la società è tuttavia infondata: invero nessuna domanda di riconoscimento della rendita è stata fatta dal *de cuius* all'Inail e nessuna provvidenza è stata quindi erogata in via diretta dall'Istituto al Passavanti, bensì la sola (e diversa) rendita ai superstiti in favore della vedova.

Pertanto nella specie non vi è nulla da detrarre a quanto verrà riconosciuto nella presente sede a titolo di risarcimento del danno biologico in capo al defunto.

**3.** Nel merito la domanda è fondata nei limiti di seguito espressi.

Parte ricorrente fa qui valere, tra l'altro, la responsabilità contrattuale del datore di lavoro.

Ai sensi dell'art. 2087 c.c. “*L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro*”.

Il codice civile ha dunque previsto a carico del datore di lavoro un obbligo generale di sicurezza in base al quale egli è tenuto ad attivarsi per adottare ogni accorgimento che sia necessario per preservare a salute e la sicurezza dei suoi dipendenti.

Trattandosi di responsabilità contrattuale, in applicazione dei principi generali (art. 1218 c.c.) il lavoratore deve, quindi, provare l'inadempimento del datore di



lavoro agli obblighi di cui all'art. 2087 c.c., il danno patito e il relativo nesso causale.

A propria volta il datore di lavoro deve provare, per essere esente da responsabilità, l'impossibilità di eseguire la prestazione per causa a lui non imputabile (art. 1218; cfr. sul punto *Cass. 14469/2000; Cass. 3162/2002; Cass-13887/2004; Cass. 12763/1993*).

Se, infatti, il datore di lavoro non fornisce tale prova, si perviene ad un accertamento indiretto della sua colpa, laddove chi agisca facendo valere una responsabilità aquiliana, ex art. 2043 c.c., deve provare attraverso un accertamento in positivo la condotta, nella sua duplice componente oggettiva e soggettiva, l'evento e il nesso causale.

**4.** Applicando questi principi al caso di specie emerge che i ricorrenti hanno senz'altro provato l'inadempimento degli obblighi datoriali, mentre la parte datoriale non ha fornito la prova liberatoria.

**4.a.** Infatti dall'istruttoria orale è emerso quanto segue.

Il teste **Lupo Antonio**, della cui attendibilità non vi sono ragioni di dubitare, ha dichiarato di avere *“lavorato per le Ferrovie dello Stato tra Polla e Auletta, in provincia di Salerno e ho avuto come collega il sig. Passavanti Salvatore, per circa una ventina di anni dal 1971 al 1986, quando hanno chiuso la linea ferroviaria. Io facevo l'operaio da armamento che consisteva nel lavorare su traverse, binari, rotaie, e anche il sig. Passavanti faceva le stesse mansioni ed era nella mia squadra, lavoravamo insieme”* affermando che le prestazioni del ricorrente consistevano nello svolgere *“attività proprio sui binari e sulle rotaie”* quali la rimozione dei binari esistenti, il dissodare la massicciata ferroviaria, il riposizionamento dei binari e delle traversine, saldando le parti e usando strumenti tra i quali gruppi rinalzatori, foratraverse, incavigliatrici ecc., sega elettrica, ecc., con componenti di amianto e riferendo che a seguito della promozione a Capo Tecnico nel marzo del 1986 il Passavanti svolgeva un ruolo di coordinamento e di controllo (*“Cap XXV confermo che il ricorrente passato di grado ha svolto attività di controllo delle attività svolte dalle squadre sui binari, ma non so se lì fossero presenti delle parti di amianto negli strumenti che usavamo o comunque sul posto di lavoro”*).

Il teste poi, rispondendo al Cap XXVII del ricorso ha confermato la prassi operativa aziendale per cui si bruciavano le traversine usurate, dichiarando: *“facevamo dei falò con le traverse, ci venivano date apposta, non allo scopo non di smaltirle con il fuoco, ma di riscaldarci e quando venivano accesi questi fuochi uscivano dei fumi neri. Questo succedeva nell'arco dell'anno più volte, facevamo i falò quando era quando faceva freddo. Preciso inoltre che respiravamo anche i fumi delle saldature e dei residui delle combustioni diesel”*.

Il teste di parte resistente **Giancarlo Salierno**, ha dichiarato di non essere a conoscenza diretta delle circostanze relative all'attività lavorativa svolta dal sig. Passavanti, essendo tra l'altro stato assunto solo nel 2003.



Egli però ha riferito, in via generale, che *“gli operatori della manutenzione, svolgono attività all’aperto presso stazioni o linee ferroviarie”* e ha confermato che *“il capo tecnico è colui che all’epoca (dal 2016 è cambiata l’organizzazione aziendale) coordinava squadre di lavoro, la correttezza manutenzione ciclica delle infrastrutture, ordinaria e straordinaria. Il capo tecnico svolgeva la sua attività sia in ufficio che facendo sopralluoghi in cantiere. Io sto parlando in generale del ruolo del capo tecnico”*.

È stata, infine, raccolta su richiesta e con il consenso delle parti la testimonianza scritta ex art. 257 bis c.p.c. ed ex art. 103 disp. att. c.p.c. del teste **Amodeo Antonio**.

Il teste ha ritualmente risposto ai quesiti di cui ai capitoli ammessi affermando che nel periodo dal 1969 al 1990 in cui aveva lavorato assieme al ricorrente *“le nostre squadre si occupavano ... della rimozione delle rotaie, dei sistemi di fissaggio, delle traverse e ripristino massicciata...”* precisando che dopo il marzo del 1986 il Passavanti divenne capo tecnico la cui funzione *“che ho successivamente ricoperto anch’io , era quella di essere presente con gli operai sui cantieri per verificare il corretto funzionamento /svolgimento delle lavorazioni”*.

Il teste ha dichiarato che durante le lavorazioni si formava una nuvola di polveri *“che era derivante in gran parte dal residuo di frenatura dei treni e che successivamente al loro passaggio si alzava e che noi quindi respiravamo ... ricordo che la sera dopo una giornata di lavoro, il vestiario messo al mattino pulito era diventato nero tanta era la polvere che si posava addosso e respiravamo pure”*, specificando che *“non abbiamo mai avuto dispositivi di protezione (come mascherine per proteggere le vie respiratorie)”* ed ha anche confermato la prassi di bruciare le traverse (*“sì le traverse erano impregnate di catrame per durare a lungo nel tempo. La ferrovia una volta dismesse le forniva come legna da ardere sia nei cantieri che nelle stufe dislocate negli uffici nelle rimesse e nei locali a noi riservati. Io come il sig. Passavanti Salvatore eravamo sempre a respirare questi fumi che rendevano l’aria irrespirabile”*).

I testi, dunque, con deposizioni concordi e attendibili, hanno riferito che il ricorrente ha svolto in modo prevalente la propria attività lavorativa, nei diversi periodi e con le diverse mansioni via via assegnate, in luoghi aperti, confermando altresì la prassi, seguita per molti anni, su indicazione aziendale, di bruciare le traverse ferroviarie inutilizzabili imbevute di olio creosoto a scopo di riscaldamento e che il ricorrente inalava i fumi provenienti da tale combustione.

**4.b.** Rilevano poi gli accertamenti compiuti dal consulente tecnico d’ufficio, alla cui relazione, in quanto immune da vizi e congruamente motivata, deve farsi integrale rinvio in questa sede.

Il c.t.u., infatti, ha scrupolosamente esaminato tutta la documentazione in atti e anche gli esiti delle deposizioni testimoniali, come richiesto nel quesito peritale e dopo un’approfondita ricostruzione storica dell’impiego dell’amianto nei rotabili ferroviari con ampia disamina delle emergenze documentali - con particolare riferimento alla nota delle Ferrovie dello Stato del 19.10.1983



(allegato I), alla nota delle Ferrovie dello Stato del 10.11.1983 (allegato II) alle note delle Ferrovie dello Stato del 2.3.1984 (allegato III) dell'11.5.1984 (allegato IV), alla nota delle FS del 16.11.1984 (allegato V), alla comunicazione interna del 20 febbraio (allegato VI), nonché degli studi in materia - ha svolto puntuali e specifiche considerazioni in merito all'esposizione ad amianto nella vita lavorativa del sig. Passavanti.

In particolare con riferimento alle attività proprie delle qualifiche di cantoniere, di operaio dell'armamento, di operaio specializzato dell'armamento, di tecnico, di capo tecnico e di capo tecnico superiore, il c.t.u. non ha ritenuto provata una valida esposizione all'asbesto, rilevando per contro:

- che tali attività venivano svolte in ambienti non confinati ovvero all'aperto;
- che non risultano evidenze di un prolungato e rilevante impiego di amianto nei freni dei locomotori e dei vagoni;
- che non risulta provato che anche le polveri che si depositavano sul pietrisco di sostegno ai binari ("ballast") oppure sulle massicciate contenessero significative quantità di amianto, che peraltro risultava disperdibile e dilavabile per l'azione degli agenti atmosferici;
- che anche i materiali utilizzati per il "ballast" erano di provenienza ubiquitaria e non derivavano per ogni tratta dalla vicina miniera di amianto di Balangero;
- che non risulta concretamente provata la presenza di materiale proveniente dalla miniera di Balangero nelle massicciate delle tratte presso le quali prestò servizio il sig. Passavanti.

Invero il consulente ha verificato che il sig. Passavanti nel suo ultimo periodo di vita fu affetto da un "*Non Small Cell Lung Cancer – NSCLC - del polmone di sinistra, a tipo adenocarcinoma, con ripetizioni metastatiche polmonari bilaterali*" e ha concluso che: "*con riferimento al rapporto tra cancro del polmone e esposizione ad asbesto, l'universalmente riconosciuto "Consensus report" di Heklsinky (1997) stabilisce che un'esposizione cumulativa di 25 fibre/cc-anni realizza un rischio relativo pari a 2 nella popolazione esposta. Orbene, nel caso in esame,*

- *utilizzando il sistema di calcolo proposto dell'esposizione annua utilizzato nel data base Datamiant,*
- *pur assumendo il valore 0,1 fibre/cc, che secondo la Con.T.A.R.P. INAIL non è immaginabile sia superato per una esposizione continuata e durevole "anche nel caso peggiore" tra gli addetti alla manutenzione di massicciate,*
- *pur ipotizzando che fino al 1982, abitando il de cuius in una casa cantoniera ferroviaria, l'esposizione non sia stata di 8 ore al giorno, ma fino a 24 ore al giorno;*
- *pur ipotizzando infine un'esposizione pari 365 giorni all'anno, ovverosia senza allontanamento dal casello anche nei giorni non lavorativi,*





*l'esposizione annua cumulativa per gli anni di lavoro si pone molto al di sotto del valore di 25 fibre/cc-anni che, secondo il documento di consenso di Heklsinky, conduce a un rischio relativo pari a 2.*

*Applicando la regola del "più probabile che non" non è quindi possibile sostenere che la discussa esposizione all'amianto abbia causato lo sviluppo della neoplasia polmonare che ha condotto all'exitus il sig. Passavanti".*

Rispondendo, poi, alle osservazioni critiche di parte ricorrente ha ribadito, che *"anche ipotizzando per un lungo periodo un'esposizione per 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno (fino al 1982), l'esposizione annua cumulativa per tutti gli anni di lavoro si pone molto al di sotto del valore di 25 fibre/cc-anni che, secondo il documento di consenso di Heklsinky, conduce a un rischio relativo pari a 2. Il Prof. Bernardini cita, inoltre, un articolo scientifico del 2002 che individua un valore soglia per il raddoppio del rischio di 4 fibre/cc/-anni invece di 25 fibre fibre/cc/-anni (quest'ultimo, si ripete, individuato dai criteri di Helsinky). Al riguardo si esprime un'alta considerazione per lo studio del 2002, ma per finalità medico-legali si continua ad attribuire maggiore valore al documento di consenso di Helsinky, che ha integrato le valutazioni di 19 esperti provenienti da 8 nazioni e che quindi si caratterizza per una ampia pluralità di condivisioni scientifiche. Peraltro, anche dopo la pubblicazione dell'articolo citato dal Prof. Bernardini, nel corso di un aggiornamento del 2014 non si è ritenuto di modificare il criterio relativo alla quantificazione dell'esposizione cumulativa idonea a raddoppiare il rischio di cancro del polmone (Consensus Report - Asbestos, asbestosis, and cancer, the Helsinki criteria for diagnosis and attribution 2014: recommendations. Scand J Work Environ Health. 2015;41(1):5-15)".*

Aderendo, dunque, a queste condivisibili valutazioni deve escludersi che, per le mansioni svolte, il ricorrente sia stato esposto ad inalazione di polveri di amianto in quantità che possa avere avuto un'efficienza causale o concausale nel contrarre la patologia che lo ha condotto alla morte.

**4.c.** Il consulente, invece, ha ravvisato altrove una significa esposizione del lavoratore a sostanze morbigene.

Segnatamente – anticipando le conclusioni - il consulente ha ritenuto che concausa dell'adenocarcinoma polmonare che ha condotto il ricorrente alla morte sia stata la presenza di creosoto nelle traversine dei binari che, per disposizioni aziendali, venivano bruciate sul posto di lavoro rilasciando fumi nocivi che erano inalati dal sig. Passavanti.

Premesso che *"il creosoto è una sostanza utilizzata come conservante per il legno, insetticida, fungicida, erbicida, schiumogeno nel processo di flocculazione dei minerali, alimentatore nei processi di produzione di carbon black, per la produzione di emulsioni disinfettanti e per ottenere oli flussanti utilizzati come leganti per asfalto ... che esso è stato largamente utilizzato come impregnante delle traversine ferroviarie in legno, conferendo loro il caratteristico odore... che si ricava per distillazione frazionata del catrame di faggio... che il creosoto può contenere oltre 30 diversi idrocarburi policiclici aromatici (IPA) con una possibile concentrazione totale di IPA fino all' 85% (i più importanti sono: Acenaftene,*



*Naftalene, Fenantrene, Antracene, Fluorene, Fluorantene, Crisene, Trifenilene, Benzo[a]antracene, Benzo[b]fluorantene, Benzo[k]fluorantene, Benzo[a]pirene”*, il c.t.u. ha evidenziato come le deposizioni testimoniali abbiano confermato l'utilizzo delle traversine dismesse come materiale da bruciare per il riscaldamento e che questa prassi è perdurata per molti anni; che dunque il ricorrente ha sistematicamente inalato questa sostanza nociva sul posto di lavoro (il teste Omodeo, collega del ricorrente dal 1963 al 1990, ha dichiarato che *“le traverse erano impregnate di catrame per durare a lungo nel tempo. La ferrovia una volta dismesse le forniva come legna da ardere sia nei cantieri che nelle stufe dislocate negli uffici nelle rimesse e nei locali a noi riservati. Io come il sig. Passavanti Salvatore eravamo sempre a respirare questi fumi che rendevano l'aria irrespirabile”*).

Orbene, osserva il c.t.u. *“Quanto alla normativa sul recupero delle traversine dismesse e sul loro utilizzo come combustibile, il punto 9.3 dell'allegato 1 al Decreto del Ministro per l'Ambiente 5 febbraio 1998 (“Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”) disponeva che i rifiuti costituiti da legno impregnato con preservante a base di creosoto (tipologia poi soppressa dal 2003 in quanto considerata rifiuto pericoloso) fossero previste attività di recupero e di reimpiego: a) nelle strutture ferroviarie per scopi diversi da quello originario, es. passatoie, barriere di contenimento; b) in falegnameria e carpenteria per la realizzazione di palificazioni di palizzate, di paravalanghe, di contenimenti di strade, di terrapieni, di opere di sfruttamento forestale, ecc. previa eventuale rilavorazione meccanica, ma in tal caso il prodotto doveva essere contrassegnato con marchio indelebile che ne indicasse il divieto di utilizzo come combustibile domestico”*.

In ogni caso il consulente ha rimarcato che dal 1998 la combustione delle traversine ferroviarie è stata espressamente vietata stante l'efficienza eziologica nella causazione dell'adenocarcinoma polmonare della combinazione delle sostanze di cui esse erano imbevute e che *“ne discende che la neoplasia polmonare che ha portato all'exitus il Sig. PASSAVANTI è causalmente ricollegabile con l'attività lavorativa svolta, limitatamente all'esposizione agli idrocarburi policiclici aromatici contenuti nelle traversine ferroviarie, bruciate secondo le modalità descritte nelle deposizioni testimoniali”*.

Il c.t.u. ha dunque condivisibilmente concluso che l'inalazione dei fumi di combustione dell'olio creosoto abbia concausalmente determinato la contrazione della patologia polmonare.

**4.d.** Quanto all'abitudine tabagica del lavoratore, nel caso in esame il criterio di probabilità *“consente di affermare, con sussunzione secondo leggi statistiche, che l'esposizione al fumo di tabacco aumenta la probabilità, ma non determina la certezza di verifica di una neoplasia polmonare primitiva. ... Quando due fattori di rischio si incontrano, spesso ne discende un effetto di potenziamento che va oltre la mera sommazione. È quindi evidente che nei lavoratori esposti a mutageni lavorativi il fumo di tabacco predispone significativamente agli effetti*



*oncogeni di tali sostanze, che rappresentano però una vera e propria condizione e non un mero antecedente privo di efficacia causale”.* Tuttavia il consulente ha chiarito – rispondendo in modo persuasivo alle osservazioni critiche del c.t.p. di parte convenuta - che *“Il fumo di tabacco aumenta la probabilità, ma non determina la certezza di verifica di una neoplasia polmonare primitiva. Per tale motivo si è concluso che nei lavoratori esposti a mutageni lavorativi (nella fattispecie: gli IPA) il fumo di tabacco predispone significativamente agli effetti oncogeni di tali sostanze, che rappresentano però una vera e propria condizione e non un mero antecedente privo di valore causale”.*

**5.** Pertanto all’esito dell’istruttoria è stato provato che il lavoratore, per molti anni, ha operato in un ambiente nocivo, svolgendo le sue prestazioni lavorative inalando sostanze morbigene e pericolose.

Provata la nocività dell’ambiente di lavoro l’azienda non ha fornito la prova liberatoria (art 1218 c.c.), indicando l’impossibilità di adempiere all’obbligo di sicurezza e informativo per causa sé non imputabile.

Il datore di lavoro, infatti, non ha provato di avere adottato alcuna misura di protezione, nè gli accorgimenti di prudenza e le cautele che sarebbero state necessarie.

Dall’istruttoria è anzi emerso che fosse proprio l’azienda ad impartire la pericolosa direttiva che le traversine di legno venissero bruciate sul posto, senza fornire ai lavoratori alcuna informazione in merito ai rischi a cui andavano incontro e senza fornire loro dispositivi di protezione onde prevenire le potenzialità dannose dell’inspirazione dei residui di combustione.

Seppure poi si volesse sostenere che non vi era l’obbligo dei dipendenti di bruciare le traversine in questione (così il consulente di parte resistente nelle note critiche: *“non vi erano specifiche norme al riguardo e tale uso non era obbligato, ma liberamente scelto dei lavoratori”*) non ci si potrebbe comunque esimere dal rilevare che il datore di lavoro avrebbe dovuto categoricamente vietare tale uso e vigilare affinché il divieto venisse rispettato, ciò che non è in alcun modo emerso nella specie.

D’altro canto, e concludendo sul punto, è stato chiarito dalla c.t.u. che all’epoca dei fatti per cui è causa era nota la nocività della combustione dell’olio creosoto e comunque l’azienda era tenuta a conoscere la sua pericolosità e non si era attivata in tale senso.

Insomma all’esito dell’istruttoria è emerso che il sig. Passavanti sia deceduto nell’espletamento del proprio lavoro alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato, essendo stato esposto in maniera continuativa all’inalazione di sostanze cancerogene senza che il datore di lavoro avesse al riguardo adottato alcuna idonea cautela per evitarlo.

**6.** La violazione delle regole di cui all’art. 2087 c.c. è idonea a concretare la responsabilità penale (*Cass. 1579/2000; 3785/2009; 6002/12; 14192/12; 1312/14;*



8911/19), per il reato di omicidio colposo ex art. 589 secondo comma c.p. che è procedibile d'ufficio.

Costituisce invero condivisibile orientamento della S.C. quello per cui: *“In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disciplina prevista dal D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11, deve essere interpretata nel senso che l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del cd. danno differenziale, sia nel caso dell'azione di regresso proposta dall'INAIL, deve essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale tra fatto ed evento dannoso”* (Cass. 12041/2020), con la precisazione che *“resta in ogni caso fermo che l'art. 2087 c.c. non configura una ipotesi di responsabilità oggettiva (tra le altre: Cass. n. 8911 del 2019; Cass. n. 1312 del 2014; Cass. n. 14192 del 2012; Cass. n. 6002 del 2012), essendo necessario che l'evento dannoso sia comunque riferibile a colpa del datore di lavoro, intesa quale difetto di diligenza nella predisposizione di misure idonee a prevenire il danno, per cui è solo la prova dell'elemento soggettivo ad essere agevolata dall'inversione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c.”* (Cass. 12041 cit.).

In relazione all'accertamento dei profili del nesso causale e della colpa secondo i criteri civilistici, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che in forza della disposizione generale di cui all'articolo 2087 c.c. e di quelle specifiche previste dalla normativa antinfortunistica, il datore di lavoro è costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo gli viene imputato a titolo di responsabilità anche solo omissiva.

Pertanto la colpa della parte datoriale risiede proprio nell'omessa adozione degli obblighi preventivi e informativi previsti dalla legge: il comportamento colpevole è consistito nell'aver omesso di apprestare tutti gli accorgimenti idonei a fronteggiare le cause della malattia del tutto prevedibili e di fornire al lavoratore le informazioni necessarie sulle lavorazioni pericolose.

Essendovi, pertanto, sulla base di una valutazione effettuata *incidenter tantum*, prova del reato perseguibile d'ufficio, sono astrattamente liquidabili i danni differenziali non coperti dall'esonero, come chiarito al punto successivo.

**7.** Invero ai sensi dell'art. 10 comma 1 T.U. Inail (d.p.r. 1124/65), nel testo *ratione temporis* vigente, l'assicurazione obbligatoria prevista dal decreto citato esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nell'ambito dei rischi coperti dall'assicurazione, con i suoi limiti oggettivi e soggettivi, per cui laddove la copertura assicurativa non interviene per mancanza di presupposti, l'esonero non opera; in tali casi, per il risarcimento dei danni convenzionalmente definiti “complementari”, vigono le regole generali del diritto comune previste in caso di inadempimento contrattuale (Corte Cost.



356/1991; Cass. 1114/2002; Cass. 16250/2003; Cass. 8386/2006; Cass. 10834/2010; Cass. 9166/2017).

L'esonero del datore di lavoro non opera anche quando ricorre il meccanismo previsto dai commi dell'art. 10 citato successivi al primo, allorquando venga accertato che i fatti da cui deriva l'infortunio o la malattia "*costituiscano reato sotto il profilo dell'elemento soggettivo e oggettivo*" (così Corte Cost. 102/1981), per cui la responsabilità permane "*per la parte che eccede le indennità liquidate*" dall'Inail ed il risarcimento "*è dovuto*" dal datore di lavoro. Di qui la nozione di danno cd. "*differenziale*", inteso come quella parte di risarcimento che eccede l'importo dell'indennizzo coperto dall'assicurazione obbligatoria e che resta a carico del datore di lavoro ove il fatto sia riconducibile ad un reato perseguibile d'ufficio; parallelamente l'art. 11 del d.p.r. 1124/65, nella ricorrenza del medesimo presupposto, consente all'Inail di agire in regresso nei confronti del datore di lavoro "*per le somme pagate a titolo di indennità*" (Cass. 9166/2017).

Il lavoratore potrà pertanto richiedere al datore di lavoro il risarcimento del danno cd. "*differenziale*", allegando circostanze che possano integrare gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio ed il giudice, accertata in via incidentale autonoma l'illecito di rilievo penale, potrà liquidare la somma dovuta dal datore, detraendo dal complessivo valore monetario del danno civilistico, calcolato secondo i criteri comuni, quanto indennizzato dall'Inail con un'operazione di scomputo che va effettuata secondo il criterio delle poste omogenee (da ultimo Cass. 12041/20)

**8.** Nella specie i ricorrenti invocano nei confronti del datore di lavoro, innanzitutto, *pro quota*, il risarcimento del danno *iure hereditatis*, sub specie di danno non patrimoniale biologico-terminale e sub specie di danno patrimoniale.

**9.** Il primo pregiudizio di cui i ricorrenti chiedono ristoro, nella qualità di eredi di Passavanti Salvatore, si identifica nella lesione dell'integrità psico-fisica del dante causa verificatosi nell'intervallo di tempo compreso tra l'insorgenza della malattia, il cui esordio clinico risale al 2.8.2017 ed il decesso, verificatosi il 30.12.2017.

Infatti, nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra l'evento lesivo e la morte causato dalle stesso è configurabile un danno biologico subito dal danneggiato, da liquidarsi in relazione alla effettiva menomazione della integrità psicofisica da lui patita per il periodo di tempo indicato e il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento è trasmissibile agli eredi che potranno agire in giudizio nei confronti del danneggiante *iure hereditatis* (cfr. Cass. 9470/1997; Cass. 1131/1999; Cass. 24/2002; Cass. 3728/2002).

Ritiene, l'ufficio di dover integralmente condividere i principi espressi dalla Suprema Corte in ordine ai criteri da adottare per la liquidazione del cd. danno biologico terminale, ossia del danno alla salute temporaneo sofferto dal *de cuius* nell'apprezzabile intervallo di tempo intercorso tra l'evento lesivo e il decesso che trovi in tale evento la sua causa.

Hanno affermato i Giudici di legittimità: "*Assumere, come mostrano di ritenere i ricorrenti, che il risarcimento del danno biologico, cui consegua la morte, è dovuto*



*per intero (come se il soggetto avesse raggiunto la durata di vita conforme alle speranze) nel caso in cui il decesso è conseguenza delle lesioni, non è corretto perché esclude uno degli elementi costitutivi del danno risarcibile: e cioè la durata di esso.*

*Poiché, secondo i più recenti orientamenti, anche il danno biologico è una perdita (del bene salute), non può dar luogo allo stesso risultato risarcitorio risentire di questa perdita del bene salute nella misura del 100% per alcuni giorni/mesi o per l'intera durata della vita media.*

*Se la morte è stata causata dalle lesioni, l'unico danno biologico risarcibile è quello correlato dall'inabilità temporanea, in quanto per definizione non è in questo caso concepibile un danno biologico da invalidità permanente.*

*Infatti, secondo i principi medico-legali, a qualsiasi lesione dell'integrità psicofisica consegue sempre un periodo di invalidità temporanea, alla quale può conseguire talora un'invalidità permanente. Per l'esattezza l'invalidità permanente si considera insorta allorché, dopo che la malattia ha compiuto il suo decorso, l'individuo non sia riuscito a riacquistare la sua completa validità.*

*Il consolidarsi di postumi permanenti può quindi mancare in due casi: o quando, cessata la malattia, questa risulti guarita senza reliquati; ovvero quando la malattia si risolva con esito letale. La nozione medico-legale di "invalidità permanente" presuppone, dunque, che la malattia sia cessata, e che l'organismo abbia riacquisito il suo equilibrio, magari alterato, ma stabile.*

*Si intende, pertanto, come nell'ipotesi di morte causata dalla lesione, non sia configurabile alcuna invalidità permanente in senso medico-legale: la malattia, infatti, non si risolve con esiti permanenti, ma determina la morte dell'individuo.*

*Ne consegue che quando la morte è causata dalle lesioni, dopo un apprezzabile lasso di tempo, il danneggiato acquisisce (e quindi trasferisce agli eredi) soltanto il diritto al risarcimento del danno biologico da inabilità temporanea e per il tempo di permanenza in vita.*

*Ovviamente, ... la quantificazione del danno biologico da inabilità temporanea assoluta subito dal de cuius nell'apprezzabile intervallo di tempo tra la lesione del bene salute e la morte conseguente a tali lesioni, va operata tenendo presenti le caratteristiche peculiari di questo pregiudizio, costituite dal fatto che si tratta di un danno alla salute che, se pure è temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità.*

*Di tanto il giudice di merito dovrà necessariamente tener conto, sia se applica il criterio di liquidazione equitativa, cosiddetto "puro", sia se applica i criteri di liquidazione tabellare o a punto, poiché, come questa Corte ha più volte ribadito, la legittimità dell'utilizzazione di detti ultimi sistemi liquidatori, essendo fondata sempre sul potere di liquidazione equitativa del giudice, passa necessariamente attraverso la cosiddetta "personalizzazione" degli stessi, costituita dall'adeguamento al caso concreto.*

*La peculiarità del "danno biologico terminale" è che esso è di tale entità ed intensità da condurre a morte un soggetto in un limitato, sia pure apprezzabile, lasso di tempo" (Cass. 7632/20023; conformi Cass. 18305/2003; Cass. 18163/07; Cass. 16592/2019).*



Applicando i principi anzidetti al caso di specie, deve ritenersi che sussista esclusivamente un danno biologico da invalidità assoluta temporanea e che ai fini della liquidazione del danno in parola, possa essere adottato quale, iniziale parametro di riferimento, il valore monetario individuato dalle Tabelle per la liquidazione del danno biologico adottate dal Tribunale di Roma nell'anno 2019.

**9.a.** Non ignora questo giudice che la Suprema Corte ha individuato le tabelle milanesi come criterio generale di liquidazione equitativa del danno alla persona (*Cass. 12408/2011, Cass. 4447/14, Cass. 20895/15 e altre successive*).

D'altro canto, tuttavia, la Cassazione ha ripetutamente affermato che non sussiste un diritto del danneggiato ad ottenere la liquidazione del danno in base ad una specifica tabella in uso presso un determinato ufficio giudiziario, né il giudice è vincolato ad utilizzare le tabelle in uso presso il proprio ufficio: la liquidazione è rimessa alla valutazione equitativa del giudice che deve solo motivare la sua scelta (*Cass. 1524/2010, Cass. 16237/05; Cass. 13130/2006, Cass. 4186/2004*) e che può certamente avvalersi di criteri equitativi diversi da quelli espressi dalle tabelle milanesi, qualora più congrui e più rispondenti alle esigenze del caso concreto.

A tale riguardo è stato messo in rilievo come elemento di criticità delle Tabelle milanesi quello per cui il danno morale fosse incluso automaticamente nel punto percentuale del danno biologico, laddove esso deve essere invece considerato come una voce autonoma rispetto al danno biologico (cfr. tra le altre *Cass. 24075/2017; Cass. 901/2018; Cass. 8580/2019*) e in tempi più recenti sono state rilevate altre specifiche criticità relative alle regole di quantificazione del danno biologico permanente secondo quelle Tabelle (*Cass. ord. 41933/2021*).

**9.b.** Deve, invece, ritenersi che le Tabelle romane siano più idonee per la soluzione del caso concreto perchè consentano di computare il danno biologico in modo distinto da quello morale e di quantificarlo in una dimensione standard, senza inglobare le eventuali percentuali riferibili ai diversi possibili aspetti della personalizzazione.

Esse, invero, sono state revisionate nel 2019 e nella Relazione di accompagnamento, a cui si fa in questa sede integralmente rinvio, viene dato ampio conto delle ragioni per le quali dette tabelle siano ritenute preferibili rispetto alle altre.

Nella detta Relazione, in particolare, si evidenzia come dopo l'entrata in vigore delle leggi n.24 e n. 124 del 2017 nonché dopo le sentenze della Corte di Cassazione 901/2018, 7513/2018 e 13770/2018, i criteri di valutazione previsti dalle Tabelle milanesi non sarebbero più conformi al dettato normativo di cui agli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni e non sarebbero più rispondenti ai principi dettati dalla Suprema Corte in tema di danno morale, per cui lo sforzo delle tabelle di Roma è di costruire il punto percentuale (dal suo interno) tenendo conto di queste nuove esigenze che riguardano sia il modo in cui esso cresce in funzione della percentuale dei postumi, sia della componente biologica e morale.

In particolare esse si basano:

- a. per quanto concerne l'invalidità permanente sul punto base il cui valore economico in funzione del parametro dell'età e dell'entità dei postumi: esso è funzione crescente rispetto alla percentuale di invalidità e cresce



- in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi, anche oltre il 38%;
- b. prevedono la possibilità di maggiorazioni percentuali soggettive per il caso in cui l'attore allegghi e provi un danno biologico eccezionale che superi cioè le conseguenze standard;
  - c. quantificano il danno morale fuori dal punto percentuale del danno biologico standard con fasce paramtrate al danno biologico che consentono una ulteriore, più puntuale, personalizzazione;
  - d. per quanto concerne l'invalidità temporanea, prevedono il riconoscimento di euro 109,40 al giorno per l'invalidità temporanea assoluta ed euro 54,70 per l'invalidità temporanea parziale al 50%.

Per questi motivi, dunque, si ritiene qui di fare applicazione delle Tabelle romane, tenendo conto che oltre al danno biologico terminale, il *de cuius* ha patito nel caso che ci occupa anche un danno morale terminale, cd. catastrofale, che deve essere risarcito equitativamente, attraverso una personalizzazione della valutazione del danno biologico da invalidità temporanea: tale danno non patrimoniale è determinato dal fatto che il sig. Passavanti ha avuto una lucida conoscenza delle proprie condizioni di salute, dell'esito infausto della prognosi e quindi dell'approssimarsi inesorabile della morte, senza che le cure potessero sortire alcun effetto.

**9.b** Il consulente dott. Cavalli, a seguito di integrazione del quesito peritale, ha ritenuto di quantificare in 151 i giorni di inabilità temporanea assoluta del sig. Passavanti: invero, come risulta dagli atti, il giorno 2.8.2017 a seguito di TC del torace gli fu diagnosticata l'esistenza di una voluminosa massa espansiva a carico del lobo inferiore del polmone di sinistra con multiple nodularità controlaterali, abbondante versamento pleurico e riduzione della componente aerea dei segmenti polmonari limitrofi per schiacciamento; due giorni dopo (il 4.8.2017) il paziente eseguiva un esame ecocardiografico, possibile solo per la via sottocostale e apicale, dato il versamento pleurico, che confermava la diagnosi; quindi dal 17 al 22 agosto veniva sottoposto a ricovero ospedaliero per effettuare l'esame fibrobroncoscopico e per il drenaggio pleurico, che veniva rimosso il 21.8.2017; infine i giorni 29.8.2017, 5.9.2017, 26.9.2017, 10.10.2017, 17.10.2017, 31.10.2017, 7.11.2017 e 21.11.2017 furono di ricovero in day-hospital per somministrazione di chemioterapia a base di Gemcitabina; il 2.11.2017 la commissione medica per l'accertamento dell'*handicap* dell'Inps di Salerno obiettivava "*paziente in carrozzina, condizioni generali mediocri, cute e mucose pallide, ipotonomiotrofia degli arti inferiori, emitoraci ipoespansi, murmure vescicolare assente al campo polmonare medio inferiore di sinistra, assenza di edemi declivi, depressione reattiva, difficoltà deambulatoria*"; il 30.12.2017 sopravveniva l'*exitus* per arresto cardiocircolatorio in condizione di cachessia neoplastica causata da cancro del polmone.

Il consulente, pertanto, ha concluso – con valutazione immune da vizi e integralmente recepitabile su cui neppure i consulenti di parte hanno sollevato obiezioni – che il sig. Passavanti Salvatore sia stato totalmente inabile per 151 giorni, cioè per l'intero periodo dalla scoperta della malattia alla morte (dal 2.8.17 al 30.12.17), essendo le sue condizioni di salute talmente deteriorate e compromesse dal punto di vista





clinico-funzionale da rendergli impossibile lo svolgimento di qualsiasi attività. Il ricorrente, infatti, era sensibilmente limitato nella capacità di far fronte alle esigenze personali del vivere quotidiano perché la sua malattia coinvolgeva l'intero organismo, con necessità di terapie che hanno alterato notevolmente la cenestesi.

Le Tabelle romane prevedono per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta, l'importo di € 109,40 risultando, quindi, pari ad € 1.094 il valore di ciascun punto percentuale.

Tale valore deve, tuttavia, come appena chiarito essere adeguato nel caso di specie in ragione della peculiarità della patologia, causa della lesione alla salute del *de cuius*, connotata da una prognosi che sin dal suo esordio clinico è stata infausta, con conseguente impatto psicologico fortemente negativo, dalla necessità di ripetuti cicli di chemioterapia, notoriamente implicanti rilevanti e negativi effetti collaterali per la qualità della vita, dalla necessità di interventi di aspirazione di liquido formatosi nei polmoni (cfr. elaborato peritale).

Ritiene equo l'ufficio - tenuto conto del progredire della malattia, nonostante i cicli di chemioterapia, che rendeva pressoché certa la prognosi infausta e, quindi, del progressivo intensificarsi delle sofferenze psichiche provate dal Passavanti e delle limitazioni allo svolgimento delle attività quotidiane e relazionali- di adeguare il valore giornaliero anzidetto (di euro 109,40) decuplicandolo.

Applicando tali criteri, si perviene ad una somma complessiva di € **165.194,00** (pari a 151 giorni x € 109,40 x 10).

Tale somma, da ripartirsi tra i coeredi, in ragione delle rispettive quote ereditarie, è destinata a risarcire l'intero danno non patrimoniale subito dal *de cuius*, essendo stata la relativa liquidazione eseguita tenendo conto, da un lato, del carattere unitario del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., dall'altro delle necessità di un integrale risarcimento di tale danno, tenendo conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi dello stesso nel caso di specie, tramite l'incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione, secondo i principi affermati dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass., SS.UU. 26972/2008, Cass. 24864/2010, Cass. 11950/2013, Cass. 21716/2013, Cass. 17577/2019).

Trattandosi di importo liquidato all'attualità, sullo stesso spettano interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della presente pronuncia al soddisfo.

**10.** Non può, invece, essere accolta la pretesa risarcitoria avanzata dai ricorrenti, volta ad ottenere, sempre *iure hereditario*, anche il risarcimento del danno patrimoniale, atteso che manca al riguardo qualsiasi allegazione in fatto e qualsiasi argomentazione in diritto in ordine all'*an* ed il *quantum* di tale pregiudizio. Non emerge invero dalle allegazioni del ricorso alcun danno emergenza, quando al danno da lucro cessante e cioè al "danno futuro" deve qui farsi applicazione del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 1443/2003; Cass. 17677/2009; Cass. 11353/2010) secondo cui la liquidazione equitativa del lucro cessante, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 cod. civ., richiede comunque la prova, anche presuntiva, circa



la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale.

Occorre pertanto che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa e che si traducano, in termini di lucro cessante o in perdita di *chances*, in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece -anche semplicemente in considerazione dell'*id quod plerumque accidit* - connesso all'illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità. Allegazione e prova mancante nel caso in esame.

**11.** Passando ad esaminare la domanda risarcitoria proposta dai ricorrenti *iure proprio*, rileva l'ufficio che la stessa è solo parzialmente fondata, potendo trovare accoglimento in relazione ai profili di danno non patrimoniale, atteso che con riferimento ai danni patrimoniali valgono i medesimi rilievi in precedenza esposti con riguardo alla medesima tipologia di pregiudizio di cui era stato chiesto il ristoro *iure hereditario*. A tale proposito occorre poi precisare che, quanto al danno patrimoniale domandato dalla vedova del sig. Passavanti, quest'ultima non ha fornito prova adeguata –tenuto conto del valore capitale della rendita riconosciuta in suo favore e dei ratei ad oggi già corrisposti – della sussistenza dell'ulteriore pregiudizio economico eventualmente subito e costituito dalla differenza tra la pensione percepita dal marito e quella di reversibilità riconosciutale dall'Inps dopo il suo decesso. Quanto invece alla domanda proposta dai tre figli che, erano tutti all'epoca del decesso del padre, autosufficienti economicamente e non conviventi, deve osservarsi che il danno patrimoniale da perdita del congiunto postula la dimostrazione della dipendenza economica del superstite dal congiunto deceduto e quindi del reddito da questi conferito alla gestione familiare, che nella specie non è stata dimostrata.

**12.** In merito alla liquidazione del danno derivante dalla perdita di un congiunto, la Suprema Corte ha affermato che il soggetto che chiede *iure proprio* il risarcimento del danno subito in conseguenza della morte di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta l'incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, sia dall'interesse all'integrità morale e ciò in quanto l'interesse fatto valere è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost. (cfr. Cass. 2008, nn. 8827 e 8828).

Le Sezioni Unite n. 26972 del 2008 hanno, poi, affermato che la perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto, del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale.

Più di recente la Suprema Corte ha affermato in tema di danno non patrimoniale, la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, incidente sulla



conservazione dell'equilibrio emotivo-soggettivo del danneggiato e, in una dimensione dinamico-relazionale, sull'impedita prosecuzione concreta di una relazione personale, non costituisce una duplicazione risarcitoria rispetto alla liquidazione del danno biologico alla salute del congiunto, trattandosi di voci di danno diversa e derivante dalla lesione di beni logicamente ed ontologicamente distinti che trovano riferimento, rispettivamente, nell'art. 29 e nell'art. 32 Cost..(Cass. 9857/2022).

Nel caso di specie, esclusa qualsiasi lesione dell'integrità psico-fisica, viene in rilievo il solo danno non patrimoniale sofferto dai ricorrenti, quali stretti congiunti del lavoratore deceduto, ossia dalla moglie convivente e dai tre figli del medesimo.

A tale riguardo la Corte di legittimità ha chiarito che *“in tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione”* (Cass. 25541/2022).

Tale danno nel caso di specie - tenuto conto dell'intensità dei rispettivi vincoli di parentela e di ogni ulteriore circostanza, quale la consistenza del nucleo familiare, le abitudini di vita, la situazione di convivenza- può essere liquidato equitativamente assumendo come parametro i valori previsti dalle

Tablette del Tribunale di Roma del 2019, generalmente applicate nel distretto giudiziario e vigenti al momento della liquidazione, le quali appunto a tali elementi hanno riguardo.

In base a tali Tablette il valore di punto è pari ad € 9.700 ed è previsto un valore base di venti punti per il coniuge, che può essere aumentato di ulteriori 2 punti in considerazione dell'età della vittima e di ulteriori 4 punti per la convivenza e di ulteriori 2 punti in considerazione dell'età del congiunto, per complessivi € **271.600,00**, così dovendo essere quantificato il danno non patrimoniale spettante alla sig.ra Terzi Giuseppina.

È, invece, previsto un valore base di 18 punti per i figli, che può essere aumentato di 2 punti in ragione dell'età del genitore al momento del decesso e di 3 punti in ragione dell'età del congiunto, ma deve essere ridotto di 4 punti in ragione dell'assenza di convivenza, per complessivi € **178.600,00**, così dovendo essere quantificato il danno non patrimoniale spettante ai sigg.ri Passavanti Luca, Marco e Mauro.

Pertanto RFI spa deve essere condannata a pagare, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale rivendicato *jure proprio*, la somma di € 178.600,00 ciascuno in favore di Passavanti Luca, Marco e Mauro, nonché la somma di € 271.600,00 in favore di Terzi Giuseppina, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data delle presente pronuncia.



**13.** L'importo dovuto agli eredi quale danno biologico *iure hereditario* e quale danno non patrimoniale *iure proprio*, non può essere decurtato in ragione delle prestazioni erogate dall'INAIL, costituendo principio consolidato quello secondo cui le prestazioni erogate da detto Istituto a norma dell'art. 85 T.U. n. 1124 del 1965 in favore dei congiunti del lavoratore deceduto non sono intese ad indennizzare danni diversi da quelli patrimoniali, ed in particolare quelli di cui all'art. 2059 c.c. (cfr. Cass., 18.5.2000, n. 6480; Cass., 28.1.97, n. 859).

**14.** Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono a carico di parte convenuta.

### P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- accertata la sussistenza del nesso causale fra l'attività lavorativa e la patologia che ha determinato il decesso del sig. Passavanti Salvatore e la responsabilità del datore di lavoro, condanna la società resistente al pagamento, in favore dei ricorrenti quali eredi *pro quota*, dell'importo complessivo di € 165.194,00 a titolo di danni non patrimoniali subiti dal *de cuius*, oltre accessori come in parte motiva;
- condanna la società resistente al pagamento a titolo di danno non patrimoniale *iure proprio* dell'importo di euro € 271.600,00 in favore di Terzi Giuseppina e dell'importo di € 178.600,00 ciascuno in favore di Passavanti Luca, Passavanti Marco e Passavanti Mauro, oltre accessori come in parte motiva;
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna la società resistente al pagamento dei compensi professionali in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi € 10.000,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge nonché rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- pone definitivamente a carico della società resistente le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto.

Roma, 15.3.2023

Il Giudice del Lavoro  
Dott.ssa Valentina Cacace

